



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 25/05/2022 N. 9830/2020 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

[REDACTED]

██
██
██
██
██
██
██
██
██

██ rappresentati e difesi dall'Avv.to CENTONZE FERRUCCIO ed elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo Telematico

RICORRENTI

contro

COMUNE DI MILANO rappresentato e difeso dall'Avv.to MANDARANO ANTONELLO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO

RESISTENTE

OGGETTO: destinazione proventi a Fondo Perseo

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 01/12/2020 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Comune di Milano chiedendo al giudice:

- accertare e dichiarare che la destinazione, da parte del Comune di Milano, al Fondo Sirio Perseo delle quote ex art 208 CdS dei ricorrenti è stata compiuta in violazione dell'art. 56-quater per tutti i motivi e le ragioni esposte e, per l'effetto, condannare il Comune resistente in persona del sindaco pro tempore al versamento, in futuro, in favore dei ricorrenti delle somme loro dovute a norma dell'art. 208 D.lgs.n. 285 del 1992 presso i fondi previdenziali da questi scelti (Unipol), così come indicati nel ricorso e risultanti dai documenti allegati, nonché a versare in favore di ciascuno dei ricorrenti presso i fondi previdenziali da questi scelti, così come indicati nel ricorso e risultanti dai documenti allegati, le quote illegittimamente già versate dal Comune di Milano al Fondo Sirio Perseo in relazione a ogni singola posizione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Si è costituito il Comune di Milano, contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spesa.

Ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto documentale, il giudice ha fissato udienza di discussione, all'esito della quale i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

I ricorrenti sono tutti dipendenti del Comune di Milano in qualità di agenti del corpo di polizia locale.

L'articolo 208 comma quattro del decreto legislativo numero 285 del 1992 consente loro di destinare una parte dei proventi delle sanzioni amministrative ad un fondo di previdenza complementare che veniva da loro liberamente individuato nel fondo di previdenza Unipol al quale sono attualmente iscritti.

Il CCNL 2016 - 2018 funzioni locali prevedeva delle modifiche rispetto al passato, disponendo, all'articolo 56 quater, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che questi fossero destinati al fondo di previdenza complementare Perseo Sirio tuttavia specificando che veniva *"fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali"*.

In considerazione dell'avvenuta modifica del contratto collettivo, il Comune richiedeva ai propri dipendenti di indicare la preferenza per la destinazione delle quote dei proventi.

Nonostante i ricorrenti avessero dato indicazione di volere conservare l'adesione al Fondo Unipol, il Comune provvedeva ad effettuare tutti i successivi versamenti sul fondo Perseo, senza che fosse mai intervenuto un accordo negoziale tra quest'ultimo e i ricorrenti stessi.

Il Comune di Milano, con la memoria difensiva, rileva che, con nota congiunta dell'11 settembre 2018 dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del fondo Perseo Sirio, indirizzata ai comandanti delle polizie locali, e con pareri diversi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) è stata fornita un'interpretazione della norma contrattuale secondo cui quella stabilisce l'obbligatorietà del conferimento dei proventi al fondo pensione complementare Perseo Sirio a far tempo dal 21 maggio 2018 è divenuto obbligatorio.

Più chiaramente, il Comune di Milano ha condiviso i pareri di cui sopra affermando che occorre distinguere tra risorse già versate per le annualità precedenti al 2018, per le quali la volontà del lavoratore appare decisiva, rispetto alle annualità successive che invece devono obbligatoriamente essere destinate al fondo Perseo.

La premessa dalla quale occorre prendere le mosse è la considerazione che, nella materia della contrattazione collettiva, bisogna procedere ad un'analisi interpretativa della norma

indagata; da ciò consegue che le interpretazioni unilaterali di altri soggetti hanno scarsa rilevanza: tale considerazione vale certamente anche per quanto attiene alla nota congiunta dell'ANCI e del Fondo Perseo come anche al parere dell'ARAN.

Nella fattispecie che ci occupa va interpretata la norma contrattuale la quale così recita:

"i proventi riscossi dagli enti, nella quota da questi determinati ai sensi dell'art. 208, commi 4 lettera c), e 5 del decreto legislativo numero 285 del 1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

Contributi datoriali al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.

Ebbene l'interpretazione letterale della norma - e soprattutto la chiarezza della stessa - non consente un'interpretazione diversa da quella fatta propria dai ricorrenti.

I proventi sono destinati al Fondo Perseo Sirio fatta salva la scelta dei lavoratori di conservare comunque la decisione già intervenuta.

La proposizione utilizzata dai contraenti non dice affatto che quella volontà valga solo per il passato; significa invece che viene lasciata ai lavoratori la libertà di conservare il fondo complementare già scelto per il passato come per il futuro, tenuto conto della grande importanza che la contribuzione complementare ha nella vita di ogni cittadino lavoratore per il suo futuro pensionistico rimettendo pertanto alla scelta dello stesso di confermare o meno la scelta che gli è stata già consentita e che intende confermare.

Le domande devono pertanto essere accolte nei termini di cui al ricorso

Va dichiarato il diritto dei ricorrenti a scegliere la destinazione delle quote ex art 208 CdS dei ricorrenti - destinate da parte del Comune di Milano al Fondo Sirio Perseo - presso i fondi previdenziali scelti dai ricorrenti, come indicati in ricorso.

Il Comune di Milano va condannato al versamento, in favore dei Fondi previdenziali scelti dai ricorrenti, delle somme loro dovute a norma dell'art. 208 D.lgs.n. 285 del 1992 nonché a versare in favore di ciascuno dei ricorrenti presso i fondi previdenziali da questi scelti le quote illegittimamente già versate dal Comune di Milano al Fondo Sirio Perseo.

In quanto soccombente il Comune di Milano va condannato a rimborsare all'Avv.to FERRUCCIO CENTONZE, dichiaratosi distrattario, le spese di lite determinate in € 10.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali

PQM

dichiara il diritto dei ricorrenti a scegliere la destinazione delle quote ex art 208 CdS dei ricorrenti - destinate da parte del Comune di Milano al Fondo Sirio Perseo - presso i fondi previdenziali scelti dai ricorrenti, come indicati in ricorso; condanna il Comune di Milano al versamento, in favore dei Fondi previdenziali scelti dai ricorrenti, delle somme loro dovute a norma dell'art. 208 D.lgs.n. 285 del 1992 nonché a versare in favore di ciascuno dei ricorrenti presso i fondi previdenziali da questi scelti le quote illegittimamente già versate dal Comune di Milano al Fondo Sirio Perseo.

Condanna il Comune di Milano a rimborsare all'Avv.to FERRUCCIO CENTONZE, dichiaratosi distrattario, le spese di lite che liquida in € 10.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione

Milano, 25/05/2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio